

Orio al Serio, 1 Marzo 2019

Ai Sigg. Clienti

Loro sedi

OGGETTO: CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA - NOMINA DI SINDACI E REVISORI

Il 14 Febbraio 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che riforma la procedura di composizione della crisi aziendale, D.Lgs. 12/01/2019, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155.

Il Codice ha l'obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con due principali obiettivi:

- Consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese;
- Salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze.

Prevede la diminuzione dei limiti al di sopra dei quali è obbligatoria la nomina dell'organo di controllo o del revisore legale nelle s.r.l., con conseguente notevole incremento delle società ad essere obbligate alla nomina.

Ha introdotto nuovi e specifici compiti per l'organo amministrativo. Esso dovrà valutare costantemente se l'assetto organizzativo è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico-finanziario e qual è il prevedibile andamento della gestione. Tale valutazione dovrà essere verificata dagli organi di controllo societari e dal soggetto incaricato della revisione legale, i quali dovranno altresì segnalare immediatamente all'organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.

Si pone pertanto l'esigenza in seno all'impresa di attivare e/o implementare strumenti di autodiagnosi interna, che vanno al di là degli obblighi di redazione del bilancio e di tenuta di una contabilità aggiornata e puntuale, e in grado di cogliere eventuali segnali di crisi.

Di seguito si evidenziano alcune delle principali novità.



NUOVI LIMITI PER IL CONTROLLO NELLE S.R.L.

Il decreto prevede un'importante modifica dell'art. 2477 c.c. per quanto riguarda la nomina dell'organo di controllo o del revisore evidenziata nella tabella che segue:

Limiti previsti ante riforma	Limiti previsti post riforma
1) Totale dell'attivo dello Stato Patrimoniale: 4.400.000 euro;	1) Totale dell'attivo dello Stato Patrimoniale: 2.000.000 euro;
2) Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;	2) Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2.000.000 euro;
3) Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.	3) Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei suddetti limiti.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei già menzionati limiti.

Si precisa che la verifica dei parametri dimensionali va effettuata sui dati di bilancio 2017 e 2018.

La riforma non interviene per quanto riguarda la composizione degli organi, di conseguenza, viene lasciata totale libertà alle imprese di istituire un Collegio sindacale o un sindaco unico oppure un revisore legale (o società di revisione).

È sempre, comunque, importante valutare attentamente il soggetto da nominare.

DECORRENZA DELLA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO O DEL REVISORE

La norma fissa al 16.12.2019 il termine ultimo per provvedere, ove necessario, alla nomina dell'organo di controllo o revisore e, se necessario, per adeguare il proprio statuto (unicamente in presenza di clausole non conformi al nuovo dettato normativo).



A tale data, tuttavia, le SRL dovranno essere "pronte" anche sotto il profilo della strutturazione dei controlli così come previsti dalla riforma. Inoltre, il revisore dovrà aver già acquisito una adeguata conoscenza dell'impresa per poter pianificare efficacemente i controlli sul bilancio d'esercizio 2019.

Per questo si ritiene opportuno valutare la nomina dell'organo di controllo o del revisore nel corso dell'assemblea di approvazione del bilancio 2018, quindi presumibilmente entro il 30 Aprile 2019.

Si segnala, infine, che in caso di mancata nomina dell'organo di controllo o del revisore da parte dell'assemblea che approva il bilancio in cui è superato almeno uno dei suddetti limiti, è stata introdotta come novità la possibilità di effettuare la segnalazione al Tribunale per la citata nomina, anche da parte del conservatore del Registro delle imprese (Art. 2477 c. 6 C.C.);

INTERVENTO DEI REVISORI E DEI SINDACI NELL'IPOTESI DI CRISI

In base al citato decreto, l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale. È dunque stabilito che, ove ricorrano le citate situazioni di difficoltà, l'imprenditore debba attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

La nuova normativa ha la finalità di permettere agli enti che vengono a trovarsi in difficoltà finanziarie di potere accedere a procedure concorsuali che prevedano la ristrutturazione già in fase pre-crisi, nell'ottica di salvaguardia dell'occupazione e di tutela della continuità aziendale.

L'obiettivo è di definire un intervento nello stadio aziendale in cui è ancora possibile uscire dalla crisi, evitando di agire nella fase finale, in cui è possibile occuparsi esclusivamente della gestione delle ultime risorse dell'impresa.

In quest'ottica, viene definito un sistema di allerta, che deve permettere di anticipare la crisi. Per questo, verranno individuati degli specifici indicatori utili a identificare i sintomi della crisi.



Fra gli interlocutori che dovranno segnalare indizi di difficoltà finanziaria vi sono gli organi di controllo societari, del revisore e della società di revisione, oltre all'Agenzia delle entrate, all'INPS e agli agenti della riscossione delle imposte.

L'art. 14 del decreto dispone che gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, devono:

- ✓ Verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico-finanziario e qual è il prevedibile andamento della gestione;
- ✓ Segnalare immediatamente all'organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.

In base a tale norma, gli organi di controllo devono valutare direttamente l'esistenza di una crisi aziendale ed allo stesso tempo hanno l'obbligo di sollecitare gli amministratori a verificare gli elementi utili a prevenire la crisi dell'impresa.

GLI INDICATORI DELLA CRISI

Gli organi di controllo, in base alle nuove disposizioni del decreto e dunque nell'ottica di adempiere l'obbligo della segnalazione come precedentemente analizzato, dovranno integrare le loro attuali verifiche. I controlli diretti all'individuazione di una situazione di crisi potranno essere effettuati seguendo i criteri definiti dal decreto.

L'art. 13 del decreto prevede degli indicatori della crisi, individuati come squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza:

- della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi,
- delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi.

Gli indicatori della crisi saranno elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, almeno con frequenza triennale, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali.



Si segnala, infine, che:

- ✓ È applicabile la denunzia al Tribunale di gravi irregolarità nella gestione, commesse dagli amministratori, anche se la s.r.l. è priva dell'organo di controllo;
- ✓ La domanda di apertura della liquidazione giudiziale può essere proposta, oltre che dal debitore, da uno o più creditori o dal Pubblico ministero, dalle autorità amministrative con funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, anche dagli organi di controllo e di vigilanza.

Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Studio Cagnoli